



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 29 TFT 08 del 06 agosto 2020

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)

**Riunione del giorno 06 agosto 2020.**

#### **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

## DEFERIMENTI

### Procedimento n. 165/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barbagallo Arturo Antonio (Presidente Società A.S.D. Ragusa Calcio all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Ragusa Calcio.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12593/485 del 29/05/2020:

- il sig. Barbagallo Arturo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Ragusa Calcio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 co. 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 co. 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS SGS, per aver consentito o comunque non impedito al Tavolino Giuseppe di svolgere le funzioni di tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società A.S.D. Ragusa Calcio ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Barbagallo Arturo Antonio e dal Sig. Tavolino Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Barbagallo Arturo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ragusa Calcio;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Ragusa Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Barbagallo Arturo Antonio, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Ragusa Calcio Sig. Barbagallo Arturo Antonio e il sig. Tavolino Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Barbagallo Arturo Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Ragusa Calcio;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Ragusa Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 166/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Spinelli Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Castronovo.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12560/484 del 26/05/2020:

- il sig. Spinelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Castronovo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 co. 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 co. 1 lett. Fd Regolamento del Settore e al C. U. n. 1 del 2.7.18 LND-CRS SGS, per aver consentito o comunque non impedito al Piazza Giorgio di svolgere le funzioni di tecnico della squadra di Prima Categoria durante la stagione sportiva 2018/2019 e per non aver tesserato alcun allenatore regolarmente iscritto presso il settore tecnico durante la medesima stagione sportiva.
- la società A.S.D. Castronovo ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Spinelli Giuseppe e dal Sig. Piazza Giorgio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Spinelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Castronovo;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Castronovo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Spinelli Giuseppe, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Castronovo Sig. Spinelli Giuseppe e il sig. Piazza Giorgio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse

sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Spinelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Castronovo;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Castronovo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 167/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
società A.P.D. Riesi 2002.

Stagione sportiva 2018/2019 – Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12688/487 del 28/05/2020:

- la società A.S.D. Riesi 2002 ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Schittino Davide, nella qualità di Presidente e allenatore non regolarmente tesserato presso il settore tecnico per la conduzione della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali Stagione sportiva 2018/2019.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.P.D. Riesi 2002.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Schittino Davide, Presidente e allenatore non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Schittino Davide, nella doppia qualità di Presidente e allenatore, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.P.D. Riesi 2002.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 168/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
società A.P.D. Leonfortese.  
Stagione sportiva 2018/2019 – Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12708/486 del 28/05/2020:

- la società A.P.D. Leonfortese ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai sigg. Germanà Giuseppe (Presidente A.P.D. Leonfortese e allenatore) e Salerno Angelo (allenatore), entrambi per aver svolto le funzioni di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali Stagione sportiva 2018/2019, senza essere in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.P.D. Leonfortese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 sono stati indicati nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara i sigg. Germanà Giuseppe e Salerno Angelo, entrambi allenatori non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico durante la predetta stagione sportiva.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Germanà Giuseppe, nella doppia qualità di Presidente e allenatore non regolarmente tesserato, e il sig. Salerno Angelo, nella qualità di allenatore non regolarmente tesserato, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.P.D. Leonfortese.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### Procedimento n. 169/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

RIESI FRANCESCO PAOLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. A.S.D. Tiki Taka Palermo C5);

FORTUNATO ALBERTO (all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5);

FRANCO DARIO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5);

La società A.S.D. TIKI TAKA PALERMO C5.

Con nota dell' 1 giugno 2020 prot. n. 12770/963 pfi 19-20/MDL/sds la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri:

- RIESI FRANCESCO PAOLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore, dotato di poteri di rappresentanza della Soc. ASD Tiki Taka Palermo C5, per rispondere della violazione dell'art. 4, co. 1, e dell'art. 23, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 1.2.2020 alle ore 22,28 sulla "pagina" della società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5 del social network "facebook", e quindi espresso pubblicamente, dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del sig. Sparacello David, arbitro della gara Olimpia Casteldaccia – Tiki Taka Palermo C5 disputata in data 1.2.2020 e valevole per il campionato di Serie C2 Girone B di Calcio a 5; nel citato "post", in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ***"Oggi contro Olimpia Casteldaccia c5 doveva essere una festa dello sport: una partita di cartello tra le prime della classe. Avremmo accettato qualsiasi risultato deciso dal campo. Ed invece usciamo con l'amarrezza di chi ha subito un grande torto, che a questo punto potrebbe pregiudicare l'esito di un'intera stagione di lavoro e sacrifici. Abbiamo perso 3 a 2, ma non siamo stati sconfitti dai nostri pur bravi avversari, bensì dallo scellerato arbitraggio del sig. David Sparacello (Sezione di Palermo) che inventandosi due rigori palesemente inesistenti ha determinato la nostra sconfitta e la perdita del primato in classifica. Errare è umano ed un errore arbitrario di tanto in tanto ci può stare e va accettato, ma condizionare con ripetuti errori una partita così importante non può essere frutto di un semplice errore"***
- FORTUNATO ALBERTO, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Tiki Taka Palermo C5, per rispondere della violazione dell'art. 4, co. 1, e dell'art. 23, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sul proprio profilo del social network "facebook", e quindi espresso pubblicamente, dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare del sig. Sparacello David arbitro della gara Olimpia Casteldaccia – Tiki Taka Palermo C5 disputata in data 1.2.2020 e valevole per il campionato di Serie C2 girone B di Calcio a 5; nel citato "post", in particolare, si utilizzavano le testuali seguenti

espressioni: **”Voglio fare una riflessione sulla figura dell’arbitro, ci sono tre componenti fondamentali più una 4: la prima, importante, Carattere carisma/ seconda, devi avere buone capacità atletiche/ terza, Motivazioni/ la quarta, i Santi in paradiso. Il giorno che sentite mancare le prime 3 qualità il consiglio che do ai miei cari ex colleghi arbitri alzate la cornetta del tel chiamate prima il vostro presidente di sezione secondo il Vostro organo Tecnico di competenza e mettetevi in pausa di riflessione perché penalizzare i sacrifici di una società e atleti ritengo sia veramente scorretto premetto io difenderò sempre la figura arbitrale ma non tollero errori derivanti da scarsa Concentrazione/ o Scazzamenti vari passatevi la mano sulla coscienza e statevi a casa”;**

- FRANCO DARIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5, della violazione dell’art. 4, co.1, e della rt.23, co.1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un “post” pubblicato in data 1.2.2020 alle ore 20,14 sul proprio profilo del social network “facebook”, e quindi espresso pubblicamente, dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del sig. David Sparacello, arbitro della Olimpia Casteldaccia – Tiki Taka Palermo C5 disputata in data 1.2.2020 e valevole per il campionato di Serie C2 girone B di calcio a 5; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni:” **Se ti posso definire Arbitro ti sei inventato due calci di rigore sei il degrado vivente Ps sei un grandissimo (inserite quattro emoticon riproducenti il gesto delle corna – n.d.r.). Ragazzi purtroppo noi non abbiamo colpe abbiamo disputato una bona partita, ma... ci ha battuto l’arbitro. Per finire sempre forza Tiki Taka (inserite tre emoticon riproducenti un cuore – n.d.r.);**
- la società A.S.D. TIKI TAKA PALERMO C5, della violazione di cui all’art. 6, co. 1, e dell’art. 23, co. 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Riesi Francesco Paolo, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, nonché della violazione di cui all’art. 6, co. 2, e dell’art. 23, co. 5, del Codice di Giustizia Sportiva, ed a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Fortunato Alberto, dirigente della società, e dal sig. Franco Dario, calciatore tesserato per la medesima società, come sopra descritti.

All’udienza dibattimentale sono comparse tutte le parti deferite le quali hanno ammesso i fatti ma hanno altresì evidenziato che non era loro intenzione offendere il direttore di gara. In particolare il sig. Fortunato Alberto ha tenuto ad evidenziare che nel suo post non menzione mai il direttore di gara ma quanto da lui affermato aveva un valore generale riferibile a chiunque svolgesse l’attività di arbitro e indipendentemente dalla disciplina sportiva. Tutti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti e solo in Sig. Riesi anche nella spiegata qualità e il sig. Franco hanno avanzato richiesta subordinata di applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento e ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi due a carico di Riesi Francesco Paolo, (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Soc. A.S.D. Tiki Taka Palermo C5);
- inibizione di mesi due a carico di Fortunato Alberto (all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5);
- squalifica per due gare a carico di Franco Dario (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5);
- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. TIKI TAKA PALERMO C5.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, rileva che la prova di quanto contestato ai deferiti è documentale risultando dagli screen-shot acquisiti dalla Procura Federale e costituendo, secondo la più recente giurisprudenza penale, piena prova di quanto addebitato ai deferiti.

Comportamento, a parere di questo Tribunale, aggravato dalla circostanza che le espressioni pubblicate, che per il loro tenore risultano certamente lesive della reputazione e della competenza del direttore di gara, sono state rivolte ad una pluralità indistinta di soggetti.

All'accertata colpevolezza dei deferiti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società per quanto addebitato al suo Presidente ed ai propri tesserati.

Conseguentemente le richieste della Procura Federale vanno accolte e si applicano le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

al sig. Riesi Francesco Paolo, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Tiki Taka Palermo C5, la sanzione di mesi due di inibizione;

al sig. Fortunato Alberto, dirigente tesserato, all'epoca dei fatti, per la società ASD Tiki Taka Palermo C5, la sanzione di mesi due di inibizione;

al sig. Franco Dario, calciatore, tesserato all'epoca dei fatti per la società ASD Tiki Taka Palermo C5, la squalifica per due gare;

alla Società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 170/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

PUGLISI ALESSANDRO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato la società A.S.D. Unione Comprensoriale);

CANDELORO MUSCOLINO (all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Unione Comprensoriale);

La società A.S.D. UNIONE COMPRENSORIALE.

Con nota del 3 giugno 2020 prot. n. 12861/554 pfi 19-20/MDL/jg la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg.ri:

- PUGLISI ALESSANDRO (nato 06.091987), calciatore della ASD Unione Comprensoriale, per la violazione dell'art. 4, co. 1, C.G.S. in relazione all'art. 2 co. 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per aver preso parte in qualità di calciatore, alla gara Nebrospport – ASD Unione Comprensoriale del 5.10.2019, campionato Calcio a cinque C2, in posizione irregolare in quanto squalificato;
- CANDELORO MUSCOLINO, dirigente della ASD Unione Comprensoriale, per la violazione dell'art. 4 co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2, co.

1 del C.G.S., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Unione Comprensoriale, in occasione della gara Nebrosport – ASD Unione Comprensoriale del 5.10.2019, campionato Calcio a cinque C2, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Puglisi Alessandro, sottoscrivendo la relativa distinta dei calciatori partecipanti alla predetta gara, consentendo così che lo stesso partecipasse alla medesima nonostante non ne avesse titolo;

- la Società ASD UNIONE COMPENSORIALE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 co. 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal sig. Puglisi Alessandro (calciatore) e dal sig. Candeloro Muscolino (dirigente) come sopra descritti.

Fissata l'udienza di comparizione odierna i deferiti, benchè regolarmente citati, non sono comparsi né hanno fatto nei termini pervenire memorie difensive a discolora.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento e ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni:

inibizione di mesi tre a carico di CANDELORO MUSCOLINO, (all'epoca dei fatti Dirigente Soc. A.S.D. Unione Comprensoriale);

squalifica per tre gare a carico di PUGLISI ALESSANDRO (all'epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Unione Comprensoriale);

ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione a carico della società A.S.D. Unione Comprensoriale.

Il Tribunale Federale Territoriale letti gli atti rileva che la prova di quanto contestato ai deferiti è documentale risultando dagli atti acquisiti dalla Procura Federale ed in particolare a) dal C.U. n. 450 del 21.05.2019 dove veniva riportata la squalifica per una gara comminata al calciatore Alessandro Puglisi e maturata a seguito della seconda ammonizione conseguita nel corso della gara Montalbano - Unione Comprensoriale del 18.5.2019 valevole per i Play Off C5; 2) dalla distinta gara della Soc. Unione Comprensoriale redatta in occasione della gara Nebrosport – Unione Comprensoriale del 5.10.2019 sottoscritta dal sig. Candeloro Muscolino nella sua qualità di dirigente accompagnatore.

Con la memoria depositata in atti a seguito della comunicazione delle conclusioni delle indagini gli odierni deferiti ammettono i fatti ma evidenziano che il comportamento antiregolamentare da loro posto in essere è avvenuto in buona fede poiché:

a) la squalifica comminata al calciatore Puglisi Alessandro è stata irrogata per avere questi conseguito una seconda ammonizione nel corso della disputa dei play off per cui, non ricordando nell'immediatezza dei fatti di averne conseguita altra in precedenza, non ci si è curati di andare a leggere il C.U.;

b) che tra la pubblicazione del C.U. e la disputa della gara oggetto del deferimento erano trascorsi ben cinque mesi.

Alla accertata responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità oggettiva della società.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte applicandosi, conseguentemente, le sanzioni che si determinano come da dispositivo dovendosi comunque tenere conto, ai fini della quantificazione, della invocata buona fede che può ben desumersi dall'accadimento dei fatti (cfr CFA Sezione IV decisione n.74 del 17.06.2020 e, per quanto riguarda i tesserati, CFA Sezioni Unite - decisione n.85 del 3.7.2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

- Al sig. Puglisi Alessandro, calciatore, la squalifica per due gare;
- Al sig. Candeloro Muscolino inibizione per mesi uno;

- Alla Società ASD Unione Comprensoriale l'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 agosto 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI